

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI



L'anno 2023 il giorno 17 del mese di Dicembre alle ore 12.30, si è riunita presso il Palacus di Viale Gambaro 53 a Genova, l'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società Sportiva "SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA A.S.D." per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione Nuovo Statuto Sociale.
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza il Presidente della Società, la Sig.ra Deneb Pedemonte, la quale, verificato che in base al numero dei presenti l'Assemblea è validamente costituita, chiama a fungere da segretario il Dott. Pietro Fugazza.

Sul punto primo dell'ordine del giorno il Presidente legge ed illustra le motivazioni del Consiglio Direttivo sulla necessità di aggiornare lo Statuto Sociale alle nuove disposizioni di Legge entro il 31.12.2023.

Sul punto due, il Presidente illustra i ripetuti successi dell'attività agonistica ed invita le famiglie a far praticare ai propri figli sempre più sport, sia per fini agonistici che per fini salutari. Invita inoltre le famiglie ed in particolare i nonni ad aderire al Progetto Fita e di Sport e Salute che si svolgerà congiuntamente all'allenamento del proprio bimbo denominato "Progetto Intergenerazionale Nonni/Nipoti".

Il Presidente dell'assemblea, dopo i tanti applausi ringrazia tutto lo staff insegnanti per il costante impegno e null'altro essendovi da deliberare, dichiara sciolta la seduta alle ore 12.45 previa lettura con approvazione e firma del presente verbale ed augura a tutti "Buon Natale".

Genova, 17 dicembre 2023

Il Segretario dell'assemblea



Il Presidente

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 2

atto registrato il 20/12/2023 n° 1185 Gene3

col pagamento F di Euro 1,000000 atto esente



IL FUNZIONARIO
(Maria Franzone)

STATUTO DELLA
"SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA A.S.D."
(Polisportiva)

TITOLO I
Denominazione e sede

Articolo 1

E' costituita un'Associazione Sportiva Dilettantistica, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel Dlgs n. 36/2021 e ss. Modifiche, denominata "SCUOLA DI TAEKWONDO GENOVA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA", con possibilità di abbreviazione delle parole "DI TAEKWONDO" in "TKD" e delle parole " ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" in "A.S.D.", attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.Lgs. 39/2021.

L'associazione ha attualmente sede legale in Corso Europa 1340/9 Genova.

L'Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto.

TITOLO II
Scopo e Finalità

Articolo 2

L'associazione è una "POLISPORTIVA", centro permanente di vita associativa a carattere democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

1. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità principale l'esercizio in via stabile e principale, l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica; lo sviluppo e la diffusione di molteplici attività sportive dilettantistiche, in particolare dell'attività motoria in genere dai bambini agli adulti, ginnastica e acrobatica nelle sue varie forme, del taekwondo e arti marziali in genere, e più in generale delle discipline sportive, individuali e di squadra, considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del CONI e SPORT E SALUTE, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle suddette discipline. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e attrezzature sportive, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nelle sue sedi, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

L'associazione potrà anche svolgere in forma marginale attività commerciali per autofinanziamento rispettando le disposizioni di legge per gli aspetti fiscali e tributari. Potrà inoltre svolgere ogni altra attività diversa di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività principali per il sostentamento delle attività istituzionali.

2. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative.

4. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli Statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali e/o degli Enti di Promozione Sportiva e/o Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI, a cui vorrà affiliarsi. L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che

gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, non dovrebbero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva. L'associazione è contro l'omofobia, il razzismo, l'antisemitismo e il sessismo e a favore della parità di genere.

TITOLO III

Durata

Articolo 4

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO IV

Soci

Articolo 5

1. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci, le persone fisiche, le quali partecipano alle attività sociali attraverso i propri legali rappresentanti, che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi, per "irreprensibile condotta" deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, oltre che delle competenti autorità sportive. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno indirizzarne la richiesta, redatta su apposito modulo, al Consiglio Direttivo e accettano consapevolmente: a) osservanza dello Statuto Sociale e dei suoi Regolamenti; b) osservare, con lealtà e disciplina, le norme che regolano lo sport; c) partecipare all'attività e alle manifestazioni sociali; d) contribuire alle necessità economiche sociali; e) a non adire ad altre Autorità che non siano quelle Sociali o Federali o Degli Enti di Promozione o del Coni o di Sport e Salute per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito dell'Associazione Sportiva.
3. La domanda di ammissione potrà essere accolta o respinta da parte del Consiglio Direttivo entro il limite temporale di un anno. La validità della qualità di socio è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo, il cui eventuale giudizio di respingimento deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà legale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. Non è ammessa la categoria di associati temporanei
6. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Diritti e doveri dei soci

Articolo 6

Tutti i soci hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

1. Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali, nonché all'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione nel rispetto dei requisiti di cui al comma 5 del successivo art. 14.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e le sedi sociali.

Associati soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi associativi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
Il Socio può recedere dall'Associazione Sportiva dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione sia fatta almeno 30 gg prima e non vi siano quote o contributi associativi non pagati.

Decadenza ed esclusione

Articolo 7

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi: a) dimissioni volontarie; b) morosità; c) sospensione o esclusione secondo la gravità del caso e mancata partecipazione all'attività associativa deliberata dal Consiglio Direttivo; d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.
2. I provvedimenti possono essere adottati soltanto a seguito di un procedimento disciplinare.
3. L'associato espulso non può essere più ammesso.
4. I soci decaduti ai sensi delle lettere a) b) c) del precedente comma 1 non possono richiedere i contributi versati e sono tenuti all'integrale pagamento delle quote e dei contributi associativi per l'anno in corso.

TITOLO V

Organi dell'Associazione

Articolo 8

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

L'assemblea generale

Articolo 9

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. È indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o tramite comunicazioni cartacee o siti o social associativi. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.
4. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono esserescritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
5. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
7. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da: a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno; b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
8. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati, è altresì ammessa la modalità in videoconferenza anche tramite piattaforme telefoniche o dispositivi elettronici.
9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

10. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario, dal presidente, e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

Partecipazione all'assemblea

Articolo 10

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Il Consiglio Direttivo verifica, delibera e pubblica tramite affissione presso la sede sociale l'elenco degli associati aventi diritto di voto attivo e passivo; contro l'operato del Consiglio è ammesso reclamo all'assemblea da presentarsi prima dell'esame degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Assemblea ordinaria

Articolo 11

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame dell'eventuale bilancio preventivo. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione, nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la elezione ogni quattro anni a scrutinio segreto degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita e ai rapporti dell'Associazione, che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria.

Assemblea straordinaria

Articolo 12

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione del Consiglio Direttivo decaduto; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Validità assembleare

Articolo 13

- 1) L'assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti, in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
- 2) L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Il Consiglio Direttivo

Articolo 14

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente che lo presiede, dal Vice Presidente e di almeno tre consiglieri. Il Vice Presidente è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
2. È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni.
3. Il Consiglio Direttivo dirige e gestisce l'Associazione Sportiva, delibera sulle domande di ammissione o di dimissione dei Soci, delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare, procede alla formazione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto Consuntivo, amministra il patrimonio e le rendite sociali, stabilisce la quota associativa e i contributi associativi, redige i Regolamenti Sociali e può nominare Commissioni o Commissari e conferire incarichi per il raggiungimento dei fini sociali. Ratifica o meno i provvedimenti di

gretari...ua competenza emanati in casi di estrema urgenza e necessità dal Presidente o in sua assenza dal Vice
ati copresidente.

ddove 4. nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'art. 33 c. 6 Dlgs 36/2021;

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno due volte all'anno, oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria.

6. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

7. Qualora nel Consiglio Direttivo si producono vacanze per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. Il Consigliere così nominato resta in carica sino alla prossima Assemblea Sociale.

8. Nei casi di dimissione del Presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l'ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell'Assemblea Sociale. Nel caso di assenza definitiva del Presidente, le stesse attribuzioni vengono assunte dal Vice Presidente.

Il Presidente

Articolo 15

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione Sportiva nei rapporti con i terzi e Presiede l'Assemblea Sociale e il Consiglio Direttivo.
2. Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
3. Il Presidente è eletto dall'Assemblea elettiva dei soci

Il Vice - Presidente

Articolo 16

- Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Il Segretario e il Tesoriere

Articolo 17

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la burocrazia societaria, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.
2. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

TITOLO VI

Il rendimento economico

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il Rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Articolo 20

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative annuali e dai contributi associativi determinati dal Consiglio Direttivo, dai contributi pubblici oppure privati di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione e da eventuali proventi di natura commerciale. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) Quote e contributi degli associati;
- b) Quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) Eredità, donazioni e legati;
- d) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) Contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) Proventi dalle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) Erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) Altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale. Il fondo comune, costituito da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

TITOLO VII

Clausola compromissoria

Articolo 21

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della Federazione o Ente di appartenenza.

Scioglimento

Articolo 22

1. In caso di scioglimento dell'Associazione Sportiva per qualunque causa, il patrimonio sarà obbligatoriamente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

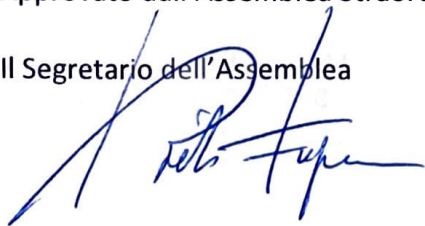
Norma di rinvio

Articolo 23

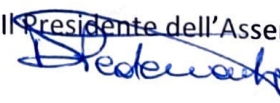
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria Sociale nella seduta del 17 dicembre 2023.

Il Segretario dell'Assemblea



Il Presidente dell'Assemblea



Il Presidente dell'Associazione Sportiva



Genova, 17 dicembre 2023

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
20/12/2023 n° 1185 Serie 3
atto esente

IL FUNZIONARIO
(Marina Franzone)



3 1185 20/12/2023

0,00 TLH23L001185000MD
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TLH